



M. Ricci
S. ...

18 Novembre 1857.

Presenti li Signori

- D. Federico De Mallio Con. Soc.
- D. Vincenzo Natale Galiani
- D. Domenico Casizzi
- D. Gaetano Uva
- D. Antonio Legre
- D. Elio Gimmarò
- D. Raffaele Sansomandi
- D. Michele Gallini Con. Soc.
- re Procuratore Gen. Del Re.

E D. Donzico Del Vecchio proprietario domiciliato in detto Comune, appellato patrocinato da D. Vincenzo Grolli.

D. Donzico Del Vecchio proprietario domiciliato in detto Comune, appellato patrocinato da D. Luigi Troysi.

Le parti chiamate nelle forme consuete.

In continuazione dell'udienza del di undici del volgente in cui s'intese le loro conclusioni dei patrocinatori delle parti.

Inleggi i chiarimenti di fatto esposti dal Giudice sig. Galiani.

La Gran Corte Civile ha esaminato le seguenti quizioni:

- 1.° Lus' Dimostrazi con prova legale moniale un' associazione in par

J. S. M. P. Altina

Giuseppe Maria Corio

2.^o Che per le spese
Su la prima
Allego che l'art. 58 delle leggi di
zione ammette come prova
delle associazioni in pratica
zione non solo le proteste
anche la prova testimoniale
Che però quest'ultimo mezzo
di prova vedendosi accettato
non indubitalamente, ma
giudizio del Tribunale, come
ne che il Magistrato, prima
accordarla, ponga mente alla
verosimiglianza dei fatti che
si allegano.

2.^o Che per le spese

Su la prima

Allego che l'art. 58 delle leggi di

zione ammette come prova

delle associazioni in pratica

zione non solo le proteste

anche la prova testimoniale

Che però quest'ultimo mezzo

di prova vedendosi accettato

non indubitalamente, ma

giudizio del Tribunale, come

ne che il Magistrato, prima

accordarla, ponga mente alla

verosimiglianza dei fatti che

si allegano.

Che nella specie i fatti

dotte dall'allora Del Reale

nel suo libello sono pienamente

verosimili, né vi sarebbe plausibile

motivo a dubitare della

possibilità del contratto

che si allega, ove si ponga

te alla rapidità delle operazioni

commerciati, ed agli usi

Adoperarsi generalmente ¹⁶¹ ~~caute~~
le in prattica.

Che non evi contraddizione
di fatto fra la copia fatta
nel libello del due aprile di
questo anno ed i fatti adus,
tali con la citazione del ventit-
tre Giugno ultimo, avvegnanche
il dire che i piaci imbarcata una
quantità determinata di gene-
re in società con altri, non
contradice alla peltanza di
quella parte che ciascuno dei
sui pone nella società.

Che ad escludere l'amme-
sione della domanda in questo
ne non bene si suore alle di-
spozioni dell'art. 1300 leggi
civili, il quale evidentemente ¹⁶⁰ suppone
che tutti i crediti siano exigibi-
li al momento della citazione
per vincere l'ammissione pre-
tesa di quelli non giustifi-
cati da prova prattica.
Che di vero, ove il termine

...che pagamento non annesso già
venuto, non può opporsi allo
allora la disposizione del citato
lo articolo, perchè da una
parte colui che deve a termine
ne nulla deve, e dall' altra
il creditore non deve attendere
la prudenza del secondo creditore
to per domandare il pagamento
to di quello che è già maturato
to. E nella specie all' epoca
della prima citazione fatta
nel giorno due aprile 1857. non
poteva il creditore del Venturo
chiedere il conto dei generi im-
barcati in società, per non es-
sere in lui reso esercibile un
tale diritto prima del giorno
dei Maggio successivo, in cui fu-
ce ritorno il legno, sul quale
i generi erano stati caricati.

Su la seconda
Atteso che le spese del giudizio, della
no seguire la parte della giurisdizione
za. Art. 222 legge di rito.

1857 4/11/57

H. G. a
Della
Della

La Gran Corte Civile pronunziando
definitivamente rigetta l'appello
prodotto da D. Vincenzo Di Rinno
avverso la sentenza resa dal Tribu-
nale Civile di Trani con le fun-
zioni di commercio nel giorno
diotto agosto del corrente anno
ed all'effetto confermandola, ne
ordina la esecuzione.

Condanna l'appellante di Rinno al
l'ammenda di scellini ventiquat-
tro in beneficio del Real Tesoro,
ed alle spese in appello liqui-
date in scudi venti e grave

per cinque indugi l'imposta
colla condizione della perenzione

Nella liquidazione non è compreso
il compenso all'avvocato qualora
fosse dovuto.

J. S. M. Gallici

Vincenzo Maria Basso

H. Gallici